

## Prefazione

di *Giorgio Spangher*

Non si dice nulla di originale se si afferma che l'energia costituisce – sotto una molteplicità di aspetti – un tema centrale per l'economia e la vita di tutti i Paesi del mondo.

Il problema dell'energia, e soprattutto in questo contesto, quello dell'energia connessa al petrolio, assume un ruolo centrale sotto vari profili: da quello politico a quello tecnico, da quello economico a quello giuridico.

In questo contesto, inevitabilmente globale, destinato a coinvolgere una molteplicità di aspetti, in moltissimi paesi – si potrebbe dire nella totalità degli Stati – ognuno è chiamato – in relazione alla sua posizione – produttore e/o consumatore – ad affrontare una varietà di situazioni che naturalmente dipendono dalla molteplici condizioni, inevitabilmente differenziate da Stato a Stato.

Per tutti, operatori e non, la conoscenza di questi elementi, in un mondo globalizzato, è essenziale, sia per relazionarsi, sia per sviluppare le proprie scelte, adeguandole in un mondo, come quello energetico, in rapida evoluzione, come la dimensione economica – imponente – del tema impone.

Il lavoro di Massimiliano Marotta muove da queste premesse e si prefigge lo scopo di offrire all'operatore il panorama normativo nel quale si colloca oggi il problema dell'energia nei vari Stati, soprattutto in quelli nei quali la questione si pone con maggiore forza ed incidenza.

Un lavoro prezioso, ricco di informazioni, di notizie, di approfondimenti, assolutamente indispensabile per la conoscenza di un mondo che può sembrare lontano e invece ci è molto vicino. Profili giuridici, profili economici, profili tecnici sono scandagliati in modo approfondito – si direbbe completo – così da fornire agli operatori il supporto indispensabile per le loro iniziative.

Invero, proprio l'intersezione del fenomeno giuridico con quello economico, che si estrinseca nei modelli contrattualistici, rappresenta il più

alto punto di interesse di un lavoro di ricerca, condotto con mano sicura e padronanza delle materie coinvolte.

Diritto ed economia, sempre più interconnesse e interdipendenti, teoria e prassi, sempre più compenstrate, sono le chiavi di lettura di una indagine moderna, nella quale i saperi non possono restare separati e non comunicanti, ma – all’opposto – richiedono conoscenze multidisciplinari capaci di cogliere il senso della transizione alla modernità che stiamo vivendo.

## Introduzione

di *Salvatore Sica*

Poche materie come il diritto dell'energia sono contrassegnate da una molteplicità di elementi, per alcuni versi anche contraddittori e, comunque affascinanti sul piano dell'indagine scientifica. Innanzitutto l'ambito di ricerca è contrassegnato da una difficoltà di definizione, attraversato com'è da svariati profili secondo le classificazioni disciplinari tradizionali: siamo di fronte a questioni di diritto interno o internazionale, sovranazionale, transnazionale? E poi, l'angolo visuale deve essere di diritto pubblico o privato, di matrice contrattuale o amministrativa? Sono prevalenti gli aspetti rimessi alla regolazione convenzionale o quelli che derivano da una disciplina di "imperio", in considerazione degli intuibili interessi che si ricollegano ai nodi nevralgici dell'energia? Ecco perché accettare la sfida di un volume sul diritto dell'energia è impresa coraggiosa ed a tratti perfino impossibile. Sì, perché non esiste "il" diritto dell'energia, ma ne esistono tanti in relazione all'approccio che si predilige ed alla scelta metodologica che si compie.

Il libro di Marotta raccoglie tale sfida e può dirsi che vinca la scommessa grazie ad un modello interdisciplinare preferito come unico – ed è così – possibile per uno studio sistematico della materia. Ne è riprova l'impianto del testo, che si pone subito la questione della ricognizione delle fonti di diritto interno della materia, ma, con lucida consapevolezza, immediatamente vira verso il "diritto sovranazionale" conseguente alla liberalizzazione e globalizzazione del mercato dell'energia, nella ricerca di un filo rosso, non sempre rinvenibile, che lega il ruolo della UE e quello delle singole legislazioni di settore dei vari paesi.

Di qui l'indispensabile rassegna delle normative dei diversi ordinamenti, selezionati in maniera opportuna e mirata, dagli Stati Uniti alla Federazione Russa, dall'Algeria all'Iran e Iraq. Ci si interroga spesso su quale sia l'opzione preferibile in questo tipo di studio, nell'alternativa tra la verifica paese per paese o quella tema per tema, considerato in chiave inter-ordinamentale; talora si è sostenuto che una ricerca comparatistica

efficace è quella che non si limita al *report*, ma riesce ad individuare i nodi problematici e, muovendo dalle singole soluzioni dei vari ordinamenti, approda alla “norma” che disciplina la situazione considerata. Il volume di Marotta riesce a coniugare la rassegna, mai acritica, con l’approfondimento per argomenti comuni e, dunque, è a pieno titolo, uno studio di diritto comparato, perché perviene al cuore della materia, di cui è espressione il capitolo finale, dedicato ai contratti di EP ed alle tipologie di *Oil Law*: si tratta di comprendere come nelle diverse configurazioni nazionali di contrattualistica vi sia il riflesso delle scelte di mercato e di disciplina del diritto dell’energia. Il risultato può dirsi raggiunto sul piano pratico, e, quel che più rileva, sul versante scientifico.

Un libro, dunque, certamente utile, sia a chi intenda occuparsi del settore per finalità gestionali, sia a chi, muovendo dai risultati conseguiti, intenda proseguire l’indagine di conoscenza giuridica, economica, e, perché no, politico-istituzionale, dell’energia nelle sue molteplici implicazioni.

## Capitolo I

# Le fonti del diritto dell'energia

**Sommario:** 1. Normativa comunitaria. – 2. Rapporto tra normativa europea e legislazione interna. – 3. Direttive e segni di recepimento. – 4. Patto di stabilità e crescita. – 5. Normativa italiana. – 6. D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani). – 7. D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Decreto Letta). – 8. Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Legge Marzano). – 9. Normativa Regionale e degli Enti Locali.

### 1. *Normativa comunitaria*

La tematica energetica ha acquisito, negli ultimi anni, una importanza sempre maggiore anche e soprattutto nella misura in cui ha coinvolto il settore ordinamentale al fine di colmare il divario esistente tra i luoghi di presenza delle fonti energetiche ed i luoghi di consumo e di utilizzo. Molto spesso, infatti, l'esigenza di raccordo tra luoghi inaccessibili del globo e le zone in cui molto forte è la domanda, non può che essere soddisfatta attraverso una regolamentazione normativa di valenza transnazionale. Era assolutamente prevedibile che il fenomeno energetico coinvolgesse il mondo del diritto in guisa tale da far discorrere di un vero e proprio diritto dell'energia. Lo sviluppo del settore energetico ed in particolar modo di quello degli idrocarburi, ha provocato inevitabilmente un'improvvisa corposa produzione normativa soprattutto nell'ambito dell'Unione europea.

Il diritto comunitario nel settore energetico si caratterizza per un atteggiamento di tipo liberale e concorrenziale. Dai Trattati dell'Unione Europea e dalle deliberazioni dei suoi organi emerge, infatti, una seria spinta verso la privatizzazione del settore: numerose sono le direttive europee volte a realizzare un mercato dell'elettricità e del gas concretamente libero<sup>1</sup> e dotato di una normativa tendenzialmente uniforme.

---

<sup>1</sup> A. COLAVECCHIO, *La liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario*, Cacucci, Bari, 2000, p. 15 ss.

L'elettricità, all'interno del Trattato CEE, rientra tra le "merci" regolate dal Titolo I della parte II del Trattato e non fra i "servizi", regolati invece dal Titolo III, capo II della parte II.

Nel diritto europeo, dunque, l'energia è qualificata non quale servizio bensì quale bene. Tale qualificazione è stata l'esito di un lungo dibattito giurisprudenziale che ha trovato il suo epilogo proprio nella soluzione normativa. Le ragioni del dibattito derivavano dai differenti risvolti applicativi che l'una (bene) o l'altra (servizio) delle definizioni comportava, relativamente alla libera circolazione dell'energia. La parificazione dell'energia ad un bene mobile comportava l'applicazione ad essa delle regole in materia di libera circolazione delle merci, ossia mercato unico e privo di frontiere. Diversamente, l'energia, intesa come servizio, sarebbe stata soggetta ad un regime di concorrenza molto meno rigoroso. Invero, in tema di circolazione di servizi, le disposizioni del Trattato CEE non impongono la creazione di un mercato interno ed unico degli stessi, bensì vietano restrizioni, a livello nazionale, alla libera erogazione da parte di altri Stati membri.

Attualmente, le direttive europee dettano norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, proprio nel presupposto che essa sia una merce del libero mercato. Tuttavia, pur qualificando l'energia come merce, non è sbagliato ritenere che la sua produzione e distribuzione, nelle diverse forme, sia un servizio e, per di più, un servizio di interesse economico generale, come delineato nell'art. 60 del Trattato CEE<sup>2</sup>.

La costituzione di un libero mercato dell'energia, accanto a quello dell'acciaio, fu proprio uno dei fondamentali obiettivi perseguito dagli Stati fondatori dell'Unione Europea (allora Comunità Europea) e realizzato a Parigi con la firma del 18 aprile 1951.

Nel 1957, poi, con l'intento di creare un mercato interno ancora più esteso, si giunse a Roma alla firma del Trattato CEE e del Trattato

---

<sup>2</sup> Art. 60 del Trattato CEE: "Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini".

EURATOM, le cui finalità emergevano già dalla lettera di alcune disposizioni, in particolare:

1. l'art. 2 del Trattato CEE, secondo cui: *“la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità”*;

2. l'art. 37: *“gli Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi”*;

3. l'art. 90 subordina, infine, ai principi fissati dal Trattato, la disciplina delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati riconoscano diritti speciali o esclusivi, nonostante l'eccezione applicabile ove tale subordinazione impedisca, in fatto ed in diritto, l'adempimento della specifica missione affidata ad una di esse nella gestione di servizi di interesse economico generale.

La Comunità Europea nasce, dunque, con l'intento chiaro di creare un mercato comune<sup>3</sup>, cioè uno spazio europeo senza frontiere interne, nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Per realizzare tale intento occorre garantire la libera concorrenza, vietando intese tra imprese ed aiuti di Stato che possano influire sugli scambi tra Stati membri e che abbiano ad oggetto, ovvero come effetto, quello di impedire, limitare o forzare la concorrenza.

La politica europea, così come individuata nei suoi Trattati istitutivi, è stata poi confermata da numerose direttive in materia di energia elettrica e del gas e, più recentemente, dal Libro Verde della Commissione Europea dell'8 marzo 2006. La Commissione, in tale testo, identifica e promuove una strategia europea per un'energia sostenibile<sup>4</sup>, competitiva<sup>5</sup> e sicura<sup>6</sup>.

Il Libro Verde mira ad individuare quali siano le azioni necessarie, a

---

<sup>3</sup> G. GENTILE, *La strada Italiana al mercato europeo dell'energia elettrica*, in *Rass. giur. energia elettrica*, 1995.

<sup>4</sup> Per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica.

<sup>5</sup> Per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la realizzazione del mercato interno dell'energia.

<sup>6</sup> Per coordinare meglio l'offerta e la domanda interne di energia dell'UE nel contesto internazionale.

livello nazionale e comunitario, per garantire all'Europa il primato nel settore delle tecnologie energetiche. A tal fine, esso si interroga su questioni di vario tipo quali:

- la necessità o meno dell'esistenza di un accordo di competitività nel mercato;
- le modalità per garantire la diversificazione degli approvvigionamenti energetici nel rispetto dell'ambiente;
- le misure eventualmente adottabili per evitare e, se del caso, gestire future crisi di approvvigionamento energetico in sede europea.

L'obiettivo principale, dunque, di tale Libro Verde è proprio quello di individuare la strategia migliore per realizzare un equilibrio tra esigenze della protezione ambientale, del bisogno di competitività e della certezza dell'approvvigionamento.

Le risposte proposte in tale Testo ai pungenti interrogativi della Commissione, volte ad individuare gli obiettivi prioritari dell'Unione nel settore energetico, sono:

la definitiva realizzazione di un mercato interno dell'energia, con l'adozione di nuove misure che favoriscano la parità di condizioni operative in capo ai diversi Paesi (da qui l'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione per l'energia); la sicurezza dell'approvvigionamento nel mercato interno dell'energia, favorendo la solidarietà fra gli Stati membri; l'adozione di un *mix* energetico più sostenibile, efficiente e diversificato, nel rispetto del diritto degli Stati membri dell'Unione di operare le proprie scelte nel settore energetico; l'individuazione di una soluzione praticabile ai problemi del riscaldamento globale, disponendo anche un piano d'azione sull'efficienza energetica che la Commissione dovrebbe adottare nel corso dell'anno, al fine di realizzare un consistente risparmio energetico, e mirando, altresì, ad aumentare l'impiego di energia rinnovabile.

È solo, dunque, mediante l'acquisizione di un piano strategico per le tecnologie energetiche che le industrie europee possono acquisire il ruolo di leader mondiali nella nuova generazione di tecnologie e processi, realizzando una politica energetica esterna uniforme dell'Unione Europea.

## ***2. Rapporto tra normativa europea e legislazione interna***

Gli atti vincolanti degli organi comunitari, ossia i regolamenti, le decisioni e le direttive dettagliate ed analitiche nella trattazione della materia che ne formano oggetto, hanno diretta efficacia in Italia in quanto

Stato membro dell'Unione<sup>7</sup>. La Corte di Giustizia europea ha, infatti, affermato la supremazia delle norme comunitarie sulle norme interne degli Stati membri con esse contrastanti, precisando che: *“la nascita della Comunità Economica Europea ha determinato un ordinamento giuridico nuovo nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri hanno rinunciato, seppure in settori limitati, ai loro poteri sovrani ed al quale sono soggetti non soltanto gli Stati membri, ma pure i loro cittadini”*<sup>8</sup>. Quanto fin qui detto non deve essere inteso nel senso che le norme comunitarie siano gerarchicamente superiori a quelle interne dei singoli Stati membri, ma nel senso che, nelle materie di competenza comunitaria, l'ordinamento interno deve essere integrato da quello comunitario ed, in caso di conflitto tra le rispettive norme, quelle interne vanno disapplicate in favore di quelle comunitarie. Solo così si può garantire quella auspicata uniformità di disciplina tra gli Stati membri<sup>9</sup>. Assumendo una posizione sempre più forte la Corte di Giustizia europea ha precisato che il corretto esercizio della competenza normativa degli organi comunitari, allorché si traduca in norme direttamente applicabili, ha l'effetto di impedire la valida formazione di atti legislativi nazionali, sottolineando che quando questi ultimi invadono sfere di competenza comunitaria vanno considerati privi di qualsiasi efficacia giuridica; *“qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva”*<sup>10</sup>. Tale obbligo si estende anche agli apparati amministrativi dello Stato membro.

Il rapporto tra l'ordinamento giuridico comunitario e, nello specifico, quello italiano è stato affrontato e risolto anche dalla nostra Corte costituzionale, la quale si è interrogata sull'adeguatezza delle leggi ordinarie italiane a dare esecuzione ai trattati istitutivi delle comunità e dei suc-

---

<sup>7</sup> G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2003, p. 159 ss. e A. TIZZANO, *Il diritto privato dell'Unione Europea*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, Giappichelli, Torino, 2006, vol. XXVI, tomo I, p. 76 ss.

<sup>8</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea 5 febbraio 1963, causa n. 26/62, *van Gend & Loos*.

<sup>9</sup> La Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa n. 6/64, *Costa c. Enel*, 15 luglio 1964, ha chiarito che: *“il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del Trattato implica una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia”*.

<sup>10</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9 marzo 1978, causa n. 106/77, *Simmenthal*.

cessivi atti modificativi/integrativi, in considerazione dei risvolti di carattere costituzionale di molti aspetti dei trattati e del fatto che essi creino un ordinamento parallelo a quello interno. In relazione al rango (ordinario o superiore) delle norme comunitarie, introdotte con legge di esecuzione ordinaria, si è posto l'ulteriore interrogativo se esse possano essere soggette, nei confronti delle leggi dello Stato, ai principi comuni in tema di successione delle norme nel tempo. La Corte costituzionale italiana ha chiarito che le leggi ordinarie italiane di esecuzione dei Trattati comunitari e successive modifiche trovano il loro fondamento di legittimità nell'art. 11 Cost., in base al quale: *"l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e quindi promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo"*. Ciò significa che: *"quando ne ricorrano i presupposti, è possibile stipulare trattati i quali comportino limitazione della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria"*<sup>11</sup>. Nelle sue prime pronunce la Corte costituzionale non riconosceva, discostandosi dall'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, al giudice nazionale il potere di disapplicare la normativa interna contrastante con le disposizioni comunitarie, richiedendo, piuttosto, che venisse sollevata la questione di legittimità costituzionale: *"di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale"*<sup>12</sup>. Bisognerà attendere il 1984 per riscontrare l'allineamento della nostra giurisprudenza costituzionale a quella comunitaria, sopra richiamata. È di quell'anno la sentenza che riconosce il potere del giudice interno di applicare direttamente un regolamento comunitario, anche in presenza di norme statali successive con esso contrastanti, sulla premessa che i due ordinamenti, pur distinti e autonomi, sono coordinati, per il fatto di: *"avere la legge di esecuzione del Trattato trasferito agli organi comunitari, in conformità all'art. 11 Cost., le competenze che questi esercitano, beninteso nelle materie loro riservate"*<sup>13</sup>. La Corte costituzionale ha riconosciuto carattere preminente anche alle direttive ed in generale, a tutti quei casi in cui siano soddisfatti i requisiti dai quali l'ordinamento interno e quello comunitario fanno discendere la diretta applicabilità negli Stati

---

<sup>11</sup> Corte cost. 27 dicembre 1973, n. 183, sentenza Frontini.

<sup>12</sup> Corte cost. 30 ottobre 1975, n. 231.

<sup>13</sup> Corte cost. 8 ottobre 1984, n. 170, Granital.

membri, comprese le sentenze interpretative, di norme comunitarie aventi effetti diretti, della Corte di Giustizia europea<sup>14</sup>.

### 3. *Direttive energetiche e segni di recepimento*

Nella legislazione comunitaria le direttive più significative hanno un contenuto dettagliato ed analitico, ricevendo così diretta applicazione nei singoli Stati dell'Unione Europea. La diretta applicabilità è di tipo c.d. verticale, cioè applicabile direttamente nei confronti dei singoli Stati e non orizzontale, cioè con forza di legge fra i cittadini di uno Stato. Le cose stanno diversamente per le direttive comunitarie in materia di energia. L'energia, nel settore dell'elettricità e del gas, è stata oggetto di specifica normativa comunitaria, con due Direttive energetiche, la 96/92/CE del 19 dicembre 1996, Direttiva Elettrica, la quale introduce norme comuni in materia di energia elettrica e la 98/30/CE del 22/6/1998, Direttiva Gas, che introduce norme comuni in materia di gas naturale. Entrambe sono state revocate e sostituite dalla Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, Seconda Direttiva Elettrica (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e dalla Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, Seconda Direttiva Gas (relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale)<sup>15</sup>. Le prime due direttive, poi abrogate, non avevano diretta efficacia nei singoli Stati dell'Unione. Esse non risultavano caratterizzate da un contenuto analitico e dettagliato nella trattazione della materia che ne formava oggetto, ma fornivano soltanto norme di inquadramento generale della materia dell'elettricità e del gas, cioè una normativa di contorno, in cui venivano individuati i riferimenti per il raggiungimento degli obiettivi, demandando agli Stati membri la determinazione delle forme e dei tempi di attuazione dei principi stessi. Ciascuno Stato poteva adottare le misure che riteneva più adeguate ed idonee alla sua propria situazione interna, mostrandosi estremamente flessibili nell'attuazione degli obiettivi comunitari. Le direttive Elettrica e del Gas prevedevano, infatti, importanti deroghe ed esoneri per le imprese operanti in questi settori, in particolar modo, nei casi in cui i singoli Stati membri imponessero loro obblighi di servizio pubblico per

---

<sup>14</sup> Corte cost. 19 aprile 1985, n. 113, Beca; v. anche Corte cost. 11 luglio 1989, n. 389, Provincia autonoma di Bolzano.

<sup>15</sup> Pubblicate in *G.U.C.E.* n. L 176 del 15 luglio 2003, rispettivamente a p. 37-56 e p. 57-78.

quanto riguarda la sicurezza (compresa la sicurezza di approvvigionamento), la regolarità, la qualità, il prezzo delle forniture, nonché la protezione, oltre che dell'interesse economico generale, anche dell'ambiente. Tali disposizioni richiamavano espressamente il principio di sussidiarietà cui le stesse direttive erano uniformate: gli Stati membri erano tenuti a gestire le imprese elettriche e del gas nel rispetto dei principi di sussidiarietà e attuazione graduata temporalmente, così da perseguire, in entrambi i settori, mercati concorrenziali nei quali le imprese non fossero fra loro discriminate. Aspetto significativo della flessibilità e gradualità, con la quale le due direttive si proponevano di introdurre i principi della concorrenza nel mercato dell'elettricità e del gas, era la fissazione di periodi temporali entro i quali attuarli e l'identificazione della soglia di rilevanza dei clienti idonei ai quali aprire il rispettivo mercato. Con la consapevolezza della loro incapacità di creare effettivamente e definitivamente un mercato aperto in tale settore, così come voluto dall'Unione Europea, tali direttive demandavano alla Commissione un nuovo esame della situazione fattuale e della loro applicazione, affinché su tali aspetti si riferisse al Consiglio ed al Parlamento Europeo. Molte sono le innovazioni nella disciplina comunitaria prodotte dalle richiamate direttive di seconda generazione: Seconda Direttiva Elettrica e Seconda Direttiva Gas, in particolare per l'ampliamento del campo di applicazione, che la Direttiva 2003/54/CE estende alla fornitura oltre che alla generazione, trasmissione e distribuzione (come invece previsto dalle precedenti). La Direttiva 2003/55/CE include il gas da fonte rinnovabile ed altri gas iniettabili nel sistema del GN. La nuova Direttiva Elettrica prevede, altresì, che gli Stati dell'Unione, oltre ad avere la possibilità di imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica gli obblighi di servizio pubblico, garantiscano a tutti i clienti civili e, ove necessario, alle piccole imprese, la possibilità di usufruire nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente comparabili e trasparenti. Si realizza, in tal modo, un importante equilibrio tra gli obiettivi di interesse generale e l'esigenza di un mercato concorrenziale ed efficiente.

Le Direttive di seconda generazione, sempre al fine di evitare discriminazioni, dettano regole in materia di separazione (*unbundling* contabile e societario) giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione e di trasmissione, nel settore dell'energia elettrica e dei sistemi di trasporto e distribuzione del gas<sup>16</sup>. Le due Direttive in esame prevedevano una completa

---

<sup>16</sup> In esse è stato esteso l'obbligo di indipendenza, previsto dalle precedenti direttive sotto forma di separazione e trasparenza contabile, imponendo che il gestore di un siste-

apertura del mercato a tutti i clienti entro luglio 2007, con ciò realizzando la piena liberalizzazione nell'acquisto sia di energia che di gas. L'art. 23 della Direttiva 2003/54/CE e l'art. 25 della Direttiva 2003/55/CE dettano la disciplina e le competenze delle autorità di regolamentazione nazionali, alle quali viene affidato il compito generale di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza nonché l'efficace funzionamento del mercato.

Oltre alle direttive sin qui trattate, numerose sono le iniziative degli organi comunitari relative al settore energetico. Un posto di rilievo merita sicuramente il programma per la promozione delle fonti di energia rinnovabile nella Comunità (Atlener 1998-2002), adottato con decisione n. 646/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del febbraio 2000<sup>17</sup>; la Decisione n. 1230/2003/CE – del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha adottato il Programma “*Energia intelligente per l'Europa*” per il periodo 2003-2006 con il fine di intraprendere nel settore energetico le azioni atte a realizzare gli obiettivi dell'Unione Europea: sviluppo sostenibile e sicurezza dell'approvvigionamento<sup>18</sup>.

---

ma di distribuzione o trasmissione ovvero di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica o ancora di trasporto o distribuzione ovvero di trasporto e distribuzione del gas, non possa anche effettuare le altre attività del settore, quali la produzione e la vendita della relativa fonte energetica e, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente dalle altre attività non connesse a quelle di cui è gestore, non solo contabilmente e gestionalmente, come richiesto dalle prime direttive energetiche, ma anche sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale.

<sup>17</sup> Con esso sono stati stanziati 77 milioni di euro al fine di promuovere le fonti di energia rinnovabile nell'Unione Europea creando le condizioni legali, socio economiche, amministrative per la realizzazione di un'azione comunitaria in materia di energia rinnovabile e per promuovere gli investimenti pubblici e privati nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili. In tale scia si pone anche la Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, la quale tra i suoi obiettivi comprende anche quello di dare esecuzione agli impegni presi dall'Unione Europea con il protocollo di Kyoto sulla riduzione dei gas a effetto serra.

<sup>18</sup> Attraverso lo stanziamento in bilancio di 200 milioni di euro per il periodo preso in considerazione dalla Decisione, il programma è volto a sovvenzionare le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici del trasporto e della promozione internazionale garantendo la continuità di azione in settori già individuati in programmi precedenti: il settore *SAVE* (che ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica); il settore *ALTENER* (volto a promuovere energie nuove e rinnovabili); il settore *STEER* (che favorisce le iniziative relative agli aspetti energetici nei trasporti); il settore *COOPENER* (che promuove le iniziative in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo).